



ORDINANZA

OGGETTO: Manutenzione fondi, taglio di alberature e siepi sporgenti sul campo stradale e lotta alle neofite invasive

Il Municipio di Dalpe

Richiamati:

La legge federale di complemento del Codice civile Svizzero;

Gli artt. 139 e seguenti della legge di applicazione e complemento del Codice Svizzero;

Gli artt. 106 lett. a), 116 e 192 della Legge organica comunale (LOC);

Gli artt. 23-26 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);

L'art. 35 della Legge edilizia cantonale (LE);

L'art. 38 del Regolamento di applicazione della Legge edilizia cantonale (LE);

Le Norme di attuazione del piano regolatore di Dalpe;

L'Art. 137 del Regolamento comunale

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle persone, delle cose, di preservare il decoro nelle aree urbane e combattere la diffusione di piante invasive, imponendo una regolare manutenzione dei fondi.

Art. 2 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente Ordinanza sono applicabili alle zone edificabili ed a quelle non edificabili, esclusa la zona forestale.

Art. 3 Obbligo di manutenzione

- a. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere sempre in buono stato il proprio fondo.
- b. I lavori di manutenzione devono essere eseguiti di regola almeno due volte l'anno (in primavera e in autunno) o in funzione dello sviluppo della vegetazione.
- c. Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri, piazze, marciapiedi, o altri sedimi comunali, hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi e al taglio dei rami sporgenti (anche delle alberature) sull'area pubblica, al fine di eliminare inconvenienti e pericoli verso pedoni e veicoli, in particolare per non impedire la visuale, garantire lo sgombero della neve in inverno, l'illuminazione pubblica e la sicurezza del traffico.
- d. Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere immediatamente allontanato. Gli scarti vegetali non possono essere lasciati a macerare nella proprietà privata, ma devono essere smaltiti correttamente secondo le modalità prescritte dal Municipio. Gli scarti vegetali derivanti da neofite devono essere smaltiti secondo le direttive del Cantone.
- e. Per i terreni in zona agricola lo sfalcio del fieno deve avvenire almeno una volta all'anno in modo da evitare la crescita di arbusti, roveti,

- rampicanti ecc.; deve pure essere evitata la crescita di alberi ad alto fusto (inselvaticamento).
- f. Gli alberi ad alto fusto o con evidenti segni di deperimento devono essere oggetto di interventi di manutenzione eseguiti da persone qualificate. In generale gli alberi ad alto fusto devono essere oggetto di regolari controlli o interventi di cura. Il Municipio ha la facoltà di intimare l'abbattimento di un albero per ragioni di sicurezza con costi d'esecuzione a carico del proprietario.
 - g. La presenza di piante invasive, neofite (cfr. lista emanata dal Centro nazionale dei dati e delle informazioni sulla flora svizzera, Info Flora) deve essere segnalata attraverso il sito di Info Flora (www.infoflora.ch) o al Cantone all'indirizzo: dt-spaas.neobiota@ti.ch, ed eliminate sistematicamente secondo i metodi di lotta più appropriati.
 - h. Per la cura di alberi inventariati inseriti a Piano Regolatore, di particolare pregio o meritevoli di protezione, gli interventi di manutenzione devono essere preventivamente notificati all'Ufficio tecnico comunale, esso ha la facoltà di condizionare l'esecuzione, qualora sia ritenuto necessario.

Art. 4 Controlli periodici e sanzioni

- a. Il Municipio su segnalazioni o d'ufficio, procede a controlli periodici e assegna ai proprietari inadempienti un termine perentorio di 15 giorni per l'esecuzione dei lavori di manutenzione. Scaduto infruttuoso il termine stabilito dalla Cancelleria, dopo un primo ed unico richiamo (diffida) da parte del Municipio, l'Esecutivo provvederà d'ufficio alla loro esecuzione addebitando tutte le spese che ne deriveranno al proprietario del fondo.
- b. I proprietari dei fondi sono responsabili per il rispetto delle presenti disposizioni, nei confronti dei loro fittavoli o usufruttuari.
- c. Gli ordini emanati del Municipio saranno accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dall'autorità o dei funzionari competenti.
- d. In caso di esecuzione d'ufficio per il tramite di ditte private viene rifatturato il costo effettivo.
- e. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di 10'000.- CHF. ai sensi dei disposti della Legge di riferimento in concreto applicabile (artt. 46 LE e ss., LOC).
- f. I contravventori a questa ordinanza saranno puniti dal Municipio con le seguenti misure disciplinari:
 - Ammonimento scritto tramite lettera
 - Multa da un minimo di 100 CHF.
 - Il comportamento recidivo è sanzionato con un multiplo della precedente multa.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo comunale riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 6 Rimedi e diritto

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Adottata con risoluzione municipale 112/2025 del 24.02.2025

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 25.2.2025 al 27.03.2025 inclusi.

IL MUNICIPIO